



**TRIBUNALE DI FROSINONE**

**Sezione Fallimentare**

R.G. n. 01/21 Sovraindebitamento

**IL G.D.**

vista la domanda ex art. 14 *ter* della legge n. 03/12 depositata da \_\_\_\_\_ e la documentazione allegata,

**OSSERVA**

Ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 03/12, il debitore in stato di sovraindebitamento per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge, può, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

A tal fine, costui deve avanzare una specifica domanda al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, e dell'inventario di tutti i suoi beni, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

Al ricorso, inoltre, deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'O.C.C. che deve indicare le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, nonché evidenziare la diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, la solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni, l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed, infine, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il ricorso, secondo l'opinione prevalente, contiene una domanda giudiziale, per cui è necessaria l'assistenza tecnica, il che è accaduto nel caso che occupa.



Inoltre, sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 della citata legge, atteso che il  risiede in  (FR), ossia in Comune rientrante nella Circostrizione di questo Tribunale.

Quanto ai requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), vale a dire la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 03/12 ed il non avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti per la composizione di crisi da sovraindebitamento, si osserva, da un lato, che il ricorrente è imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese in data 16/04/2018, e quindi soggetto non fallibile ai sensi dell'art. 10 l. fall., e, dall'altro, che non risulta, come attestato dall'O.C.C., che lo stesso abbia avanzato alcuna domanda ai sensi della suindicata legge.

Sotto tali profili, dunque, la domanda è ammissibile.

Il  è, inoltre, soggetto senza dubbio in stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di un reddito mensile di Euro 1.500,00, deve fare fronte a debiti pari ad oltre Euro 800.000,00.

E' stata poi depositata una relazione particolareggiata dell'O.C.C. (*recte*: del professionista chiamato a svolgere le funzioni di O.C.C.) in cui sono chiaramente indicati: a) le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del suddetto di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'inesistenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Detta relazione, inoltre, consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

E' stato, poi, redatto l'inventario dei beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

Anche sotto tali profili, dunque, la domanda è ammissibile.

Ciò premesso, si osserva che nella liquidazione non risultano compresi crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, beni costituiti in fondo patrimoniale e frutti di essi e, infine, cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Nemmeno risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come verificato dal suddetto professionista.

Anche sotto tali profili, dunque, la domanda è ammissibile.

Quanto alla cessione di crediti futuri *sub specie* di cessione del quinto della retribuzione e di c.d. "prestito delega", esse sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali, in quanto: a) come più volte ribadito da questo Tribunale, la cessione del quinto ha effetti solo obbligatori, per cui, prima del verificarsi dell'evento previsto (la corresponsione della retribuzione), la titolarità della somma rimane in capo al debitore (*ex plurimis*, anche Trib. Pescara, 08/03/2017; Trib. Napoli Nord, 16/05/2018; Trib. Milano, 21/10/2018); b) non essendo la situazione del creditore singolare equiparabile a quella del creditore concorsuale privilegiato, in tali ipotesi non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 03/12 (Trib. Pistoia, 27/12/2013); c) la norma di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lettera b), della medesima legge impone di tenere conto di tutta la retribuzione (Trib. Pistoia, 27/12/2013, *cit.*).

In ordine ai pignoramenti presso terzi, aprendosi il concorso fra tutti i creditori, essi perdono efficacia.

In entrambi i casi (cessioni e pignoramenti), trattasi, tuttavia, di un effetto che si produce automaticamente con l'apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori, ed in conseguenza di essa, nonché solo a partire da detto momento, per cui restano salvi i pagamenti già effettuati prima dell'apertura della procedura, ferma la (astratta) possibilità di agire in revocatoria. Inoltre, non è possibile pronunciare alcuna revoca o inefficacia, non attribuendo la legge detto potere al G.D. (si veda l'art. 14 *quinqies* della legge n. 03/12) e tantomeno può essere pronunciata l'improcedibilità dei processi esecutivi pendenti, trattandosi di provvedimento di competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione; piuttosto, ad essere sanzionati con l'inefficacia dovranno essere gli atti estintivi posti in essere dopo l'emanazione del presente provvedimento, ma non con provvedimento del G.D., bensì del giudice ordinario, in quanto al primo la legge del pari non conferisce detto potere (si veda l'art. 14 *decies* della legge n. 03/12, ai sensi del quale è il Liquidatore a dover esercitare o proseguire le azioni finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni, da intendersi in senso ampio, compresi nel patrimonio del debitore).

In ordine alla somma che il debitore può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, la stessa, tenuto conto della soglia di povertà individuata per la Regione Lazio con riferimento a situazioni analoghe a quella rilevante nel caso che occupa (Euro 1.050,00), è congrua quella indicata in ricorso e confermata dall'O.C.C. come tale, ossia Euro 720,00 mensili.



In conclusione, può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione; pertanto, va nominato un Liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. e vanno date disposizioni per la liquidazione dei beni.

**P.Q.M.**

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 03/12;
2. **DISPONE** che sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. **AVVERTE GLI INTERESSATI:**
  - che dal di del deposito della domanda restano sospesi, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.);
  - che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è equiparato all'atto di pignoramento;
  - che la domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili deve essere proposta con ricorso che deve contenere: a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione dei titoli di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un Comune del circondario ove ha sede il Tribunale competente; f) in allegato, tutti i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere;
4. **NOMINA** liquidatore l'avv. \_\_\_\_\_
5. **ORDINA** la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservato ogni provvedimento ex art. 14 *quinquies*, comma 1, lettera e), della legge n. 03/12;

6. **DETERMINA**, in Euro 720,00 mensili la somma che il debitore può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia;
7. **DISPONE** che il Liquidatore, oltre alle attività espressamente previste dalla legge e comunque ad integrazione delle stesse:
- pubblichi la domanda ed il presente decreto per estratto (G.D., data di deposito, numero di procedura, oggetto della procedura, avvertimento che ulteriori informazioni potranno essere reperite presso la Cancelleria Fallimentare) sul sito internet gestito \_\_\_\_\_, nonché su un quotidiano edito nel luogo di residenza del debitore a sua scelta;
  - trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio ed il P.R.A. competenti;
  - verificati l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 03/12, formi senza indugio l'inventario dei beni da liquidare e comunichi ai creditori ed ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:  
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'art. 14 *septies*, della legge n. 03/12, con l'avvertimento che, in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui saranno comunicati al debitore ed ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;
  - esamini le domande di cui all'art. 14 *septies* citato e predisponga senza indugio un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore;
  - comunichi detto progetto agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'art. 14 *sexies*, comma 1, lettera a), della legge n. 03/12;
  - in assenza di osservazioni, approvi lo stato passivo dandone comunicazione alle parti ed al G.D.;

- qualora siano formulate osservazioni e le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponga, senza interpellare il giudice, un nuovo progetto e lo comunichi con le modalità di cui sopra;
- solo in presenza di contestazioni assolutamente non superabili rimetta gli atti al G.D., il quale provvederà alla definitiva formazione del passivo;
- entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, da erigersi senza indugio, elabori un programma di liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura, lo comunichi al debitore ed ai creditori e lo depositi presso la cancelleria;
- amministri, gestendoli anche "attivamente" (ossia al fine di conservarne anche il valore d'uso), i beni che compongono il patrimonio di liquidazione, di cui fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai suddetti beni;
- ceda i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda;
- effettui le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate - salvo il caso di beni di modesto valore - da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- prima del completamento delle operazioni di vendita, informi degli esiti delle procedure il debitore, i creditori ed il G.D.;
- qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, relazioni al giudice per l'adozione del provvedimento di sospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione;
- decida se subentrare nelle procedure esecutive immobiliari pendenti e domandi l'improcedibilità di quelle mobiliari presso terzi;
- qualora sia utile per il miglior soddisfacimento dei creditori, chieda l'autorizzazione:
  - a) ad esercitare o, se pendenti, a proseguire le azioni previste dalla legge e finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti;
  - b) ad esercitare o, se pendenti, a proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

- terminate le attività di liquidazione, depositi il conto della gestione e lo comunici ai creditori ed al debitore, con avvertimento che entro giorni 15 dalla comunicazione potranno essere presentate osservazioni scritte e che, in difetto, lo stesso si considererà approvato;
  - ove pervengano osservazioni, ne dia comunicazione al G.D., il quale fisserà l'udienza per l'audizione degli interessati e l'adozione delle decisioni del caso;
  - approvato il rendiconto, chieda la liquidazione del proprio compenso;
  - all'esito della liquidazione, chieda al giudice lo svincolo delle somme e le distribuisca sulla base di uno o più piani di riparto, tenendo conto delle singole cause di prelazione e del fatto che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti correlati sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;
  - chieda, all'esito delle vendite, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 1, della legge n. 03/12 e la dichiarazione di cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta;
  - **dia immediata comunicazione** della perenzia del procedimento all'Agente della riscossione ed agli Uffici fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
8. **DISPONE** che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
9. **AVVERTE** il debitore che:
- i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* della legge n. 03/12 costituiranno tutti oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
  - in ipotesi di beni sopravvenuti, deve immediatamente integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, della legge n. 03/12;
  - è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la

*VA*

documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della legge n. 03/12; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14 *undecies* della legge n. 03/12 un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

- che l'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
- che l'esdebitazione non può operare: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo esusa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
- l'esdebitazione sarà pronunciata dal giudice con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, purché presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui sopra;
- il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di

altri; b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero simulate attività inesistenti;

10. **AVVERTE** i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 2, lettere e) e d), della legge n. 03/12 che non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione:

Si comunichi al debitore, al professionista svolgente funzioni di O.C.C. ed al liquidatore.

Frosinone, 14/12/2021

Il G.D.

Dr. Andrea Poteruti

TRIBUNALE DI FROSINONE DEPOSITATO
17 DIC, 2021
IL CANCELLIERE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA  
D. G. R. FROSINONE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

